

FAQ TASSE UNIVERSITARIE A.A. 2020/2021

a cura dell'Ufficio affari generali studenti

Quanto devo pagare di tasse universitarie?	pag.	2
Come posso inserire i parametri ISEE?	“	2
Si avvicina la scadenza della rata ed ancora non ho l'attestazione ISEE. Cosa posso fare?	“	3
Il mio CAF/Commercialista mi ha già rilasciato l'ISEE ma ancora non risulta dalla mia Segreteria online. Cosa è successo?	“	3
Sono uno studente straniero: come sono determinate le mie tasse?	“	4
Come posso pagare le tasse?	“	4
Quando devo pagare le tasse?	“	5
Posso rateizzare una rata?	“	6
Come posso verificare la mia situazione tasse?	“	6
Cosa succede in caso di ritardato pagamento?	“	6
Quali agevolazioni sono previste sulle tasse?	“	7
Cos'è il Fondo di solidarietà per il sostegno allo studio e come vi si accede?	“	8
Ho presentato domanda di borsa di studio; come mi devo comportare?	“	9
Ho vinto una borsa semestrale DSU: quanto devo pagare di tasse?	“	10
La mia borsa di studio è stata revocata: cosa devo fare?	“	10
Come posso sospendere il pagamento delle tasse universitarie? (esami / laurea entro aprile)	“	11
Come posso ottenere la ricevuta di un pagamento?	“	11

Come posso ottenere un rimborso delle tasse?	“	12
A cosa va incontro chi rende dichiarazioni mendaci?	“	13

QUANTO DEVO PAGARE DI TASSE UNIVERSITARIE?

Il contributo onnicomprensivo annuale (le cd. Tasse universitarie) è determinato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento tasse. Esso si differenzia in base a:

- **tipologia dei corsi di laurea:** umanistico-sociale (US); tecnico-scientifica (TS); sanitaria a normativa UE);
- **situazione economica del nucleo familiare di appartenenza:** espressa dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- **criteri di merito:** anno di iscrizione; crediti formativi universitari (CFU) acquisiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.

Il contributo onnicomprensivo annuale è ripartito in quattro rate di uguale importo.

Al contributo onnicomprensivo annuale sono aggiunte, nella prima rata, **la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario** (€ 140,00) ed il **bollo virtuale** (€ 16,00).

L'Amministrazione, a partire dall'a.a. 2017/2018, ha predisposto per ogni anno accademico un Simulatore Calcolo Tasse utile per calcolare l'importo dei contributi dovuti.

LINK UTILI

- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2020/2021 è all'indirizzo http://www.maprin.unisi.it/tasse20_21/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2019/2020 è all'indirizzo http://www.maprin.unisi.it/tasse19_20/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2018/2019 è all'indirizzo http://www.maprin.unisi.it/tasse18_19/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2017/2018 è all'indirizzo <http://www.maprin.unisi.it/tasse/index.php>

COME POSSO INSERIRE I PARAMETRI ISEE?

L'attestazione ISEE per il diritto allo Studio universitario (ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio) permette di accedere alle riduzioni del contributo onnicomprensivo.

Per accedere alla riduzione della contribuzione studentesca:

- a. dovrà essere rilasciata, a cura di un CAF o di un commercialista, **l'attestazione ISEE 2020** (quella con scadenza 31/12/2020) **valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio**;
- b. all'interno della procedura informatica di immatricolazione/iscrizione lo studente dovrà autorizzare l'Università ad acquisire **l'indicatore ISEE dalla banca dati INPS**;
- c. se l'attestazione ISEE che riguarda lo studente **non è stata ancora richiesta o rilasciata**:
 - le tasse sono calcolate al massimo valore;
 - al momento in cui verrà caricato l'ISEE le tasse saranno ricalcolate.

Lo studente che **nega il consenso** al recupero dal dato ISEE pagherà l'importo massimo del contributo omnnicomprensivo previsto:

- può modificare la scelta fino a che non ha pagato la prima rata;
- se ha effettuato il pagamento della prima rata può comunque presentare l'ISEEU, che sarà inserito al fine di ricalcolare la contribuzione dovuta.

Per qualsiasi informazione in merito all'attestazione ISEEU, si prega di rivolgersi ad un CAF o ad un commercialista. **Si ricorda nuovamente che l'ISEE validamente acquisibile per l'a.a. 2020/2021 è solo e soltanto quello con scadenza 31.12.2020.**

SI AVVICINA LA SCADENZA DELLA RATA ED ANCORA NON HO L'ATTESTAZIONE ISEE. COSA POSSO FARE?

Le alternative che si prospettano sono 2:

- attendere l'ISEE per il pagamento. Resta inteso che pagamenti tardivi produrranno le more previste dall'art. 4 del Regolamento Tasse (per cui veda la pagina <https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse>);
- pagare il massimo della rata (la rata calcolata senza tener conto del valore ISEE) salvo richiedere, una volta acquisito l'ISEE medesimo, il rimborso/conguaglio della somma pagata in eccesso.

IL MIO CAF/COMMERCIALISTA MI HA GIÀ RILASCIATO L'ISEE MA ANCORA NON RISULTA DALLA MIA SEGRETERIA ONLINE. COSA È SUCCESSO?

L'ISEE deve essere inviato all'indirizzo email gestione-tasse@unisi.it per un controllo.

Spesso il problema è facilmente riconoscibile perché già nella prima pagina è indicato che l'ISEE **non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**. Per tale motivo il valore non può essere acquisito dalla banca dati INPS e non è rilevante ai fini della determinazione delle tasse universitarie.

Per l'estensione di validità lo studente dovrà rivolgersi ad un CAF o a un commercialista per chiedere l'integrazione dei dati.

SONO UNO STUDENTE STRANIERO: COME SONO DETERMIMATE LE MIE TASSE?

La modalità di determinazione delle tasse per gli studenti stranieri variano con riferimento a determinati presupposti.

Per gli **studenti stranieri residenti all'estero** che, in sede di immatricolazione/iscrizione abbiano negato il consenso all'accesso alla Banca dati INPS, le tasse sono calcolate secondo i parametri previsti dall'art. 6, comma 5, del Regolamento Tasse (contributo parametrato ai valori della tassazione massima moltiplicati per un coefficiente di cui alla tabella B del Regolamento stesso, qualora assuma valore minore di uno).

Per gli **studenti stranieri residenti in Italia** che, in sede di immatricolazione/iscrizione abbiano prestato il consenso all'accesso alla Banca dati INPS, le tasse sono calcolate con riferimento ai valori ISEE. Qualora non sia disponibile il valore ISEE, la tassazione sarà quella massima.

Ad oggi l'Università di Siena non ha ancora stipulato convenzioni con i CAF del territorio per il rilascio dell'**ISEE parificato** agli studenti con cittadinanza non italiana. Tuttavia presentandosi presso l'Ufficio Affari generali studenti (piazza San Francesco, 8 - 53100 Siena) e producendo l'ISEE parificato per il Diritto allo Studio comunque acquisito, la tassazione sarà calcolata sulla base di tale documento.

Qualsiasi altro tipo di documentazione (per es. documentazione straniera attestante redditi o situazione patrimoniale) non è rilevante ai fini della determinazione della tassazione.

COME POSSO PAGARE LE TASSE?

L'Università di Siena ha aderito al sistema di pagamento denominato **PagoPA**, promosso dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui è possibile versare, tramite la Segreteria online, gli importi contrassegnati dal logo PagoPA.

Lo strumento può essere utilizzato in un duplice modo:

- tramite il pulsante "*Paga con PagoPA*" si potrà accedere alla gamma di possibilità disponibili per il pagamento immediato della tassa (Conto corrente, Carta di credito,

debito, prepagata o Altre modalità di pagamento).

- tramite il pulsante “*Stampa avviso per PagoPA*” è possibile stampare il documento di avviso di pagamento necessario per effettuare il pagamento differito del debito presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento attivo (sportelli bancari, home banking, SISAL, Lottomatica ecc.).

La notifica del pagamento sarà inviata all'indirizzo e-mail istituzionale (@student.unisi.it). Una volta ricevuta la notifica sarà possibile stampare la quietanza di pagamento.

Si evidenzia che i pagamenti sono normalmente registrati a sistema in tempo reale.

I passaggi della procedura sono illustrati nella pagina web dedicata: www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse/come-pagare-le-tasse

La **Carta del Docente** è una iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge 107 del 13 luglio 2016 art. 1 comma 121. La Carta, dell'importo nominale massimo di € 500,00 annui, è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali.

La carta può essere utilizzata, tra l'altro, per l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, a corsi post lauream, a master universitari, a singoli insegnamenti inerenti il profilo professionale.

Per i pagamenti tramite Carta del Docente, è necessario generare il buono nella piattaforma “*carta del docente*” e inviarmene la scansione, insieme alla scansione del documento di identità, all'indirizzo email gestione-tasse@unisi.it. Con la carta del docente non è possibile pagare il bollo virtuale e la tassa regionale per il diritto allo studio.

LINK UTILI

- La **Segreteria online** è all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>
- Materiale informativo su **PagoPA** è disponibile all'indirizzo <https://www.pagopa.gov.it/>
- Materiale informativo sulla **Carta del Docente** è disponibile alla Pagina Web del MIUR, all'indirizzo <https://cartadeldocente.istruzione.it/#/> e alla pagina web di Ateneo <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/carta-del-docente> .

QUANDO DEVO PAGARE LE TASSE?

A norma dell'art. 2, commi 2 e 3, del Regolamento Tasse e tenuto conto dei giorni festivi e prefestivi, le rate relative alla contribuzione dovuta per l'a.a. 2020/2021 hanno le seguenti **scadenze**:

- la prima rata all'atto dell'iscrizione e comunque entro il 2 novembre 2020;
- la seconda rata entro il 21 dicembre 2020;
- la terza rata entro il 1 marzo 2021;
- la quarta rata entro il 3 maggio 2021.

Come specificato nel Manifesto annuale degli Studi, le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale non a numero programmato scadono il 21 dicembre 2020, insieme alla 2° rata.

POSSO RATEIZZARE UNA RATA?

Le tasse sono già suddivise in un numero di rate fisse (4) e non sono ulteriormente rateizzabili. In caso di necessità è possibile accedere al Fondo di Solidarietà (vedi *Quali agevolazioni sono previste sulle tasse?*)

COME POSSO VERIFICARE LA MIA SITUAZIONE TASSE?

Sulla Segreteria online, alla pagina Segreterie / Pagamenti, ciascuno studente può verificare l'elenco delle tasse, l'anno accademico di riferimento, il loro stato (pagate/non pagate) ed il relativo importo.

In calce alla pagina inoltre, sotto la sezione **“Addebiti non fatturati”**, sono riportate le tasse dovute per l'anno accademico in corso, ma non ancora fatturate (non ancora riscuotibili dall'Ateneo). La fatturazione generalmente avviene un mese prima della scadenza della rata.

LINK UTILI

- La **Segreteria online** è all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>

COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO?

Ai pagamenti effettuati in ritardo (art. 4 Reg. Tasse) sono applicate le seguenti maggiorazioni (more):

- Euro 10,00, per i pagamenti effettuati entro il 14° giorno successivo a quello di scadenza;
- Euro 25,00, per i pagamenti effettuati tra il 15° e il 21° giorno successivo a quello di scadenza,
- Euro 50,00, per i pagamenti effettuati tra il 22° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza
- Euro 100,00, per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di scadenza.

Dopo qualche giorno dal pagamento tardivo della tassa, sulla Segreteria online comparirà la mora che sarà possibile pagare con i mezzi ordinari di pagamento (vedi *Come posso pagare le tasse?*)

È possibile richiedere la **mora anticipata** (rispetto al pagamento tardivo), purché sia già maturato il ritardo richiesto per l'applicazione della mora massima (31° giorno successivo a

quello di scadenza).

LINK UTILI

- La **Segreteria online** è all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>

QUALI AGEVOLAZIONI SONO PREVISTE SULLE TASSE?

Il Regolamento Tasse prevede provvidenze a favore degli studenti nei seguenti casi:

- studenti con disabilità e studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità (art. 21 Reg. Tasse);
- studenti beneficiari, o idonei, di borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (art. 22 Reg. Tasse);
- studenti beneficiari di borsa semestrale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (art. 23 Reg. Tasse);
- studenti borsisti del Governo italiano (art. 25 Reg. Tasse);
- studenti rifugiati politici (art. 26 Reg. Tasse);
- studenti in regime di detenzione (art. 27 Reg. Tasse);
- studenti ultrasessantenni (art. 28, comma 1, Reg. Tasse);
- studenti dipendenti dell'Università degli Studi di Siena in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato da almeno sei mesi alla data d'iscrizione e gli studenti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in servizio a tempo indeterminato (art. 28, comma 2, Reg. Tasse);
- per gli studenti capaci e meritevoli che si trovano in condizioni economiche non favorevoli (art. 29 Reg. Tasse) l'Ateneo invece bandisce annualmente assegni per attività di tutorato e compensi per attività di collaborazione part-time.

Per l'anno accademico 2020-2021 la **fascia di esenzione totale da qualsiasi contributo** è stata estesa a tutti gli studenti con ISEE familiare fino a 22mila euro appartenenti al Gruppo 1¹ di cui all'art. 6, Tab. A, del Regolamento Tasse. Consistenti sconti sono previsti per tutti gli studenti che hanno ISEE compreso tra 22mila euro e 30mila euro.

Il **Fondo di solidarietà**, che continua ad essere regolato dall'art. 30 del Reg. Tasse a.a. 2019/2020, ha permesso e permette interventi di sostegno a favore di studenti in situazioni di disagio, anche solo temporanee, adeguatamente documentate. Gli interventi di possono consistere nell'esonero parziale o totale dai contributi universitari.

Al fondo accedono anche gli **studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o da**

¹ Appartengono al Gruppo 1 gli Studenti che:

- sono iscritti da un N. di anni MINORE o UGUALE alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
- in caso di iscrizione al 2°anno HANNO conseguito, entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 CFU;
- in caso di iscrizione ad anni successivi al 2° HANNO conseguito, entro il 10 agosto di ciascun anno, almeno 25 CFU.

calamità naturali che possono essere esonerati, totalmente o parzialmente, dal pagamento dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento, ovvero in quello immediatamente successivo, purché l'immobile di residenza dello studente sia stato dichiarato inagibile. Con il Fondo di solidarietà non è possibile stornare il bollo virtuale e la tassa regionale per il diritto allo studio.

Si può presentare domanda per la seconda scadenza del Fondo 2020 fino a **lunedì 16 novembre 2020**, esclusivamente tramite l'area riservata in Segreteria on-line (<https://segreteriaonline.unisi.it>– Incentivi premi di studio borse)

LINK UTILI

- Fondo di Solidarietà (https://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/studenti_borse/fondo-di-solidariet%C3%A0-2020)
- Bandi 150 ore (<https://www.unisi.it/didattica/borse-e-incentivi-allo-studio/attivita%C3%A0-studenti-tempo-parziale>)

COS'È IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO E COME VI SI ACCEDE?

Il Fondo di Solidarietà per il sostegno allo studio è regolato dall'art. 30 del Reg. Tasse a.a. 2020/2021. È una tipologia di intervento autonoma rispetto al Fondo di solidarietà di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente (*vedi Quali agevolazioni sono previste sulle tasse?*), attuata dall'Ateneo anche per le finalità di cui art. 1, comma 1, lettera c), del D.M. 26 giugno 2020, n. 234.

Gli interventi di sostegno, consistenti nell'esonero parziale o totale dai contributi universitari, sono erogati a domanda e vengono deliberati da una apposita Commissione che viene nominata dal Rettore con proprio Decreto.

Esso è destinato:

- ad interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni di disagio, anche solo temporanee, adeguatamente documentate e consiste;
- agli studenti con una disabilità riconosciuta all'inizio dell'anno accademico, compresa tra il 50% e il 65%;
- agli studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o da calamità naturali. L'intervento è limitato all'anno accademico in cui si è verificato l'evento, ovvero in quello immediatamente successivo, purché l'immobile di residenza dello studente sia stato dichiarato inagibile.

Ancora non è stato emanato il disciplinare previsto dall'art. 30, da adottarsi con Decreto Rettorale, circa le modalità di richiesta di accesso al Fondo, le tempistiche, la documentazione necessaria per effettuare la richiesta, i criteri di valutazione e di erogazione dei benefici.

Anche per questo la spunta messa sulla Segreteria online in fase di

immatricolazione/iscrizione sull'ipotesi **"ho presentato domanda per il Fondo di Solidarietà per il sostegno allo Studio"**:

- **non costituisce una domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno allo Studio.** Una volta pubblicato il disciplinare di cui sopra andrà pertanto presentata domanda conformemente alla disciplina sopravvenuta;
- **non costituisce domanda di accesso al "tradizionale" Fondo di solidarietà**, che continua ad essere regolato dall'art. 30 del Regolamento Tasse a.a. 2019/2020;
- **non costituisce un atto ricognitivo**, perché ancora le modalità di presentazione della domanda non sono disciplinate e lo studente potrebbe addirittura non averne diritto;

In realtà l'opzione costituisce una dichiarazione di volontà per il futuro a presentare domanda al Fondo solidarietà per il sostegno allo Studio, possibile solo qualora il procedimento sarà compiutamente regolato dal disciplinare di cui sopra.

La spunta sulla segreteria online ha tuttavia un preciso effetto giuridico, determinando l'esonero temporaneo dai contributi universitari, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e del bollo virtuale.

HO PRESENTATO DOMANDA DI BORSA DI STUDIO; COME MI DEVO COMPORTARE?

Lo studente che ha presentato domanda di borsa all'Azienda regionale per il Diritto allo Studio (DSU Toscana), deve inserire sulla Segreteria online, in fase di immatricolazione / iscrizione, i dati richiesti dal sistema. Fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva, lo studente sarà temporaneamente esonerato dal pagamento dei contributi universitari dovuti. Dovrà invece necessariamente pagare i € 16,00 di bollo virtuale.

Dopo che il DSU Toscana ha provveduto alla pubblicazione della **graduatoria definitiva** (30 novembre 2020), sarà registrato l'esito delle borse e determinata la contribuzione dovuta. La **graduatoria provvisoria** pubblicata dal DSU Toscana (30 settembre 2020) non produrrà invece effetti sulla contribuzione universitaria.

Gli studenti vincitori di borse di studio e quelli che risultano comunque **idonei nelle graduatorie sono definitivamente esonerati dal pagamento della contribuzione universitaria** (è comunque dovuto il bollo virtuale):

- la situazione tasse dello studente rimarrà invariata se aveva già ottenuto l'esonero temporaneo di cui sopra (domanda di borsa di studio);
- se invece non ha ottenuto l'esonero temporaneo e non ha pagato la 1° rata delle tasse, se ne ricorrono i requisiti, potrà **richiedere il rimborso**. Il rimborso relativo all'importo della tassa regionale per il diritto allo studio (€ 140,00) andrà richiesto al DSU Toscana medesimo (vedi *Come faccio per ottenere il rimborso delle tasse pagate*

in eccesso?)

Agli studenti le cui domande di borsa di studio DSU sono state respinte, sono calcolate le tasse con riferimento ai parametri previsti dal Regolamento Tasse:

- la situazione tasse dello studente rimarrà invariata se in precedenza non aveva ottenuto l'esonero temporaneo di cui sopra;
- se invece aveva ottenuto l'esonero temporaneo, il pagamento sarà stabilito sulla segreteria online con scadenza congrua (per lo più 20 dicembre 2020).

Qualche giorno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU, lo studente è pertanto tenuto ad accedere alla sua Segreteria online per verificare la registrazione della borsa di studio o, in caso contrario, la presenza del MAV per il pagamento delle prime rate.

LINK UTILI

- Sito DSU Toscana <https://www.dsu.toscana.it/>
- Bando a.a. 2020/2021 <https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-studenti/bando-a-a-20202021/>
- La Segreteria online è all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>

HO VINTO UNA BORSA SEMESTRALE DSU: QUANTO DEVO PAGARE DI TASSE?

Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Tasse, gli studenti che fruiscono delle borse di studio semestrali dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e che hanno terminato i CFU (esclusi quelli della prova finale) previsti dal loro piano di studi entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, sono esonerati dal pagamento della tassa di ricognizione.

Gli studenti borsisti semestrali che non hanno terminato i CFU (esclusi quelli della prova finale) previsti dal loro piano di studi entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente sono comunque esonerati dal 50% del pagamento del contributo annuale omnicomprensivo.

LINK UTILI

- Sito DSU Toscana <https://www.dsu.toscana.it/>

LA MIA BORSA DI STUDIO È STATA REVOCATA: COSA DEVO FARE?

La revoca della borsa di studio viene registrata nella carriera dello studente dall'Ufficio affari generali studenti in seguito alla comunicazione ufficiale dell'Azienda regionale per il diritto allo studio.

L'Ufficio provvederà a comunicare l'avvenuta revoca allo studente sulla sua casella email istituzionale *student.unisi.it* e, contestualmente, genererà sulla segreteria online le tasse dovute, con una scadenza di 30 giorni dalla comunicazione della revoca da parte del DSU.

COME POSSO SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE 2020/2021? (ESAMI / LAUREA ENTRO APRILE 2021)

In realtà si tratta più propriamente della sospensione dell'iscrizione 2020/2021 da parte degli studenti che ritengono di terminare gli esami del proprio piano di studi, senza apportarvi modifiche, ovvero di sostenere l'esame finale di laurea entro il mese di aprile 2021.

Sono condizioni per la sospensione:

- gli studenti iscritti agli ordinamenti previgenti il DM 509/99 e il DM 270/04 (vecchissimo ordinamento) al momento della domanda, devono difettare della sola discussione della tesi/prova finale;
- gli studenti iscritti agli ordinamenti di cui al DM 509/99 e al DM 270/04, alla data della richiesta, devono aver ottenuto tutte le firme di frequenza, se previste dal corso di studio, e difettare di un numero di CFU non superiore a 30, con esclusione di quelli previsti per la prova finale.

Trattandosi di atto relativo alla carriera, la procedura è interamente gestita dall'Ufficio studenti e didattica competente, sul cui sito è presente il modulo per la presentazione della domanda.

COME POSSO OTTENERE LA RICEVUTA DI UN PAGAMENTO?

Per la dichiarazione dei redditi è necessario rendere autocertificazione delle tasse pagate per anno solare. Sulla Segreteria online (Segreteria / Certificati) è presente un modulo precompilato, a cui è necessario apporre data e firma.

L'articolo 40 del D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), così come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011, prevede infatti che:

- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà);
- sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Se lo studente comunque desidera ottenere una ricevuta o un attestato di pagamento delle tasse universitarie deve rivolgersi all'Ufficio studenti e didattica competente.

COME POSSO OTTENERE UN RIMBORSO DELLE TASSE?

È necessario far pervenire via email all'Ufficio affari generali studenti uno dei moduli reperibile alla pagina www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse. Sono stati predisposti due moduli:

- uno per pagamenti relativi ai corsi di I e II livello;
- uno per i rimborsi relativi a corsi post-laurea o ai corsi di formazione.

Il modulo deve essere inviato all'indirizzo *gestione-tasse@unisi.it* utilizzando esclusivamente la casella mail istituzionale dello studente *...@student.unisi.it*.

L'Amministrazione provvederà, se possibile, al conguaglio diretto dell'eventuale somma riconosciuta con la successiva rata utile.

Qualora invece non fosse possibile un conguaglio, il rimborso verrà erogato con le modalità indicate dallo studente sulla propria Segreteria online (pagina Home / Anagrafica: indirizzo di residenza, dati amministrativi, modalità del rimborso e coordinate bancarie, ecc.).

Le modalità di rimborso utilizzabili sono tassativamente le seguenti: **su conto corrente bancario (RBB), postale (RBP) o su carta con IBAN intestato/cointestato al richiedente.**

L'incompleta compilazione delle informazioni richieste impedirà l'effettuazione del rimborso medesimo.

Si precisa che, per disposizione espressa del Regolamento Tasse, non sono rimborsabili le seguenti voci:

- il Bollo virtuale - *art. 2, comma 4, Reg. tasse*;
- la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - *art. 2, comma 4, reg. tasse*. L'eventuale rimborso dovrà essere richiesto direttamente all'Azienda Regionale. In caso di rimborso eseguito per esami terminati entro l'ultima sessione utile (ricognizione), è escluso il rimborso della tassa regionale, in quanto comunque dovuta;
- le tasse e i contributi versati prima di richiedere un trasferimento - *art. 11, comma 3, Reg. tasse*;
- le tasse e i contributi pagati da chi abbandona o interrompe per qualsiasi motivo gli studi intrapresi - *art. 13, comma 3, Reg. tasse*;
- il contributo per la partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti - *art. 18, comma 1, Reg. tasse*;

- il contributo per la partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi a numero programmato - *art. 18, comma 2, Reg. tasse*;
- il contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero - *art. 20, comma 1, Reg. tasse*;
- il contributo per la valutazione dei titoli accademici stranieri ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale effettuata tramite la piattaforma online di Ateneo - *art. 20, comma 3, Reg. tasse*.

A COSA VA INCONTRO CHI RENDE DICHIARAZIONI MENDACI?

L'Università di Siena, in applicazione delle normative vigenti, effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dallo studente e riportate nelle autocertificazioni.

Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni cui non ha diritto, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, è soggetto al pagamento dei contributi universitari al livello massimo previsto per la tipologia di corso di studi di iscrizione e perde il diritto ad ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica. Tale studente, inoltre, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di falsa autocertificazione.